



COMUNE DI IRGOLI
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO DI SEGRETERIA
www.comune.irgoli.nu.it

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 | Del: 20.05.2013 | prot: 2992 | data pubbl.ne 27.05.2013

OGGETTO: L.R. n.4/2009 e s.m.i.- Monetizzazione spazi parcheggi.

L'anno **duemilatredici** il giorno Venti del mese di Maggio, alle ore 18,30 nella sala delle adunanze del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione in seduta straordinaria** per trattare gli argomenti all'ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l'adunanza il Sig. Giovanni Porcu

Sono PRESENTI i Signori:

Porcu Giovanni
Flore Salvatore
Luche Giovanni Francesco
Forense Fabrizio
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Obinu Giovanna
Murru Daniela
Delussu Sandro
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco

Sono ASSENTI i Signori:

Flore Emilio
Congiu Francesco

Consiglieri in carica **n. 13** - Presenti 11 - Assenti 2
Assiste il Segretario Comunale **dr.ssa Graziella Deledda**

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 - testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica - Amministrativa ha espresso parere:

IL RESPONSABILE **rag. Franco Floris**

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere:

IL RESPONSABILE **Rag. Francesco G. Floris**

Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere: Favorevole

IL RESPONSABILE F.to rag. **Giovanni Porcu**

Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore servizi socio - culturali ha espresso parere:

IL RESPONSABILE rag. **Giovanni Porcu**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 4 avente per oggetto "Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo" e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 35 del 31 ottobre 2009;

Visti in particolare:

- l'art. 8 comma 5 bis della suddetta Legge n. 4/2009 (comma aggiunto con la Legge Regionale n. 1 del 19 Gennaio 2011 – art. 8, comma 8) il quale stabilisce che *"5 bis. gli interventi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi di cui all'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni; per gli interventi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, nell'ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio sia inferiore a 20 metri quadri, il Consiglio Comunale può, con propria deliberazione, individuare i casi o le parti del territorio nei quali, a causa dell'impossibilità a reperire gli spazi per parcheggi, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi. I relativi introiti sono finalizzati alla realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio."*;
- l'art. 15 bis della L.R. 4/2009, aggiunto dalla successiva legge regionale 21 novembre 2011, n.21, il quale prevede al comma 5 che *"Gli interventi previsti nel presente articolo ricadenti nelle zone classificate B e C e quelli di cui all'articolo 15 sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi di cui all'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni. Qualora sia dimostrata l'impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, o nel caso di spazi da destinare allo scopo di superficie inferiore a 10 metri quadri gli interventi sono consentiti previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti sono destinati alla realizzazione di nuove aree da adibire a parcheggio."*

Vista la Legge n. 122 del 24 Marzo 1989 - avente per oggetto "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate" all'art 2 comma 2 prevede che "nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione";

Ritenuto opportuno procedere all'individuazione, ai sensi dell'art 8 della Legge Regionale n. 1 del 19 Gennaio 2011, dei casi o delle parti del territorio nei quali è possibile corrispondere un quantitativo monetario in luogo della realizzazione dei parcheggi;

Ritenuto che la "monetizzazione" degli spazi a parcheggio possa essere consentita, previo pagamento di un corrispettivo di denaro il luogo della loro realizzazione, nelle zone territoriali omogenee denominate "A", "B", in quanto zone del territorio comunale più densamente edificate e che si prestano maggiormente all'applicazione degli interventi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, della Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 4;

Preso atto che la monetizzazione degli standard è una facoltà che l'Amministrazione si può riservare di applicare nei soli casi dove è impossibile reperire gli spazi per parcheggi che vengano individuati nel seguente elenco:

- a) mancanza dello spazio necessario tra edificio e confini del lotto per la formazione dello spazio di sosta e aree di manovra necessarie;
- b) insufficienza d'area in riferimento alla dotazione necessaria;
- c) ostacolo alla realizzazione anche di future opere o servizi pubblici;
- d) creazione di pericolo al transito (es. aree prospicienti o prossimi alla curva);

Considerato che attraverso la "monetizzazione" non si determina una riduzione delle superfici da destinare alla sosta dei veicoli, ma solo una loro realizzazione differita nel tempo attraverso opportuna pianificazione che individui le soluzioni più idonee per la valorizzazione del sistema urbano, utilizzando le risorse economiche nel frattempo accantonate;

Visti:

- la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica";
- la Legge 24 marzo 1989, n. 122 avente per oggetto "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale";

Visti il Regolamento Edilizio e le Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale e del Piano Particolareggiato del Centro Storico;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, così come previsto dall'Art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con voti

D E L I B E R A

Di autorizzare il pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per gli spazi di sosta di cui all'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), qualora per l'esecuzione degli interventi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 4, nelle zone territoriali omogenee "A" e "B", così come individuate nel P.U.C., nell'ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio sia inferiore a 20 metri quadri e non sia possibile garantire un'adeguata superficie da adibire a parcheggio sul lotto di pertinenza del fabbricato oggetto dell'intervento;

Di Stabilire che si ha impossibilità di realizzazione dei parcheggi nei seguenti casi:

- a) mancanza dello spazio necessario tra edificio e confini del lotto per la formazione dello spazio di sosta e aree di manovra necessarie;
- b) insufficienza d'area in riferimento alla dotazione necessaria;
- c) ostacolo alla realizzazione anche di future opere o servizi pubblici;
- d) creazione di pericolo al transito (es. aree prospicienti o prossimi alla curva);

Di determinare il compenso monetario, da corrispondere all'amministrazione comunale in luogo della realizzazione dei parcheggi, nella sommatoria del valore dell'area indicato dal valore ICI per la zona oggetto dell'intervento e del costo di costruzione delle opere stesse previste:

- è individuato nei seguenti valori ICI vigenti per la zona oggetto di intervento, il valore unitario dell'area da destinare a parcheggio per le zone territoriali omogenee "A", "B",

zona A : €/mq 60,00

zona B : €/mq 60,00

- il valore unitario del costo di costruzione dei parcheggi, comprensivo dell'incidenza della segnaletica, dell'illuminazione pubblica, delle spese tecniche ecc., come desumibile dai costi sostenuti per opere analoghe, è quantificabile in €/mq 80,00;

Di stabilire che il corrispettivo monetario dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione prima del ritiro della concessione edilizia o di presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività;

Di dare atto che attraverso la "monetizzazione" non si determina una riduzione delle superfici da destinare alla sosta dei veicoli, ma solo una loro realizzazione differita nel tempo attraverso opportuna pianificazione che individui le soluzioni più idonee per la valorizzazione del sistema urbano, utilizzando le risorse economiche nel frattempo accantonate;

Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario, l'istituzione di un apposito capitolo in cui allocare i proventi derivanti dalla applicazione della presente proposta, vincolandone la destinazione alla realizzazione di parcheggi ;

Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Leg.vo n. 267/2000.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Porcu

IL SEGRETARIO

F.to dr. ssa Graziella Deledda

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Resp. Area Amministrativa del Comune di Irgoli

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni

Dal 27.05.2013

**Il Resp. le del Servizio
F.to Rag. Floris Franco**